268/2025
Sent. n.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

In composizione monocratica, nella persona del Consigliere Massimo Balestieri, ha pronunciato la seguente

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Sentenza

sul ricorso iscritto al n. 80124 del registro di Segreteria.

TRA

XX, rappresentato e difeso dall'avv. Lorenzo Letti.

RICORRENTE

CONTRO

INPS - Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Botta.

RESISTENTE

Fatto

Con ricorso in ottemperanza il ricorrente ha rilevato che il resistente INPS non ha ottemperato alla sentenza n. 227/2023 di questa Sezione, con cui è stato riconosciuto il diritto alla riliquidazione del

trattamento pensionistico, riconoscendo l'anzianità di servizio pari ad anni 40, il pagamento degli arretrati - detratti quelli già corrisposti - oltre interessi nella misura legale e alla rivalutazione monetaria ed al pagamento delle spese di lite. Ha concluso chiedendo di ordinare all'INPS l'ottemperanza alla suddetta sentenza e di nominare, ove occorra, il Commissario ad acta, di fissare la somma di denaro dovuta dal resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato, e con vittoria di spese di lite da distrarsi a favore del procuratore antistatario.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Con comparsa di costituzione l'INPS ha rilevato che è in corso l'esecuzione della sentenza e ha concluso chiedendo un breve rinvio.

All'esito dell'udienza del 10/07/2024, con l'ordinanza n. 108/2024 la prosecuzione del giudizio è stata rinviata all'udienza del 25/09/2024.

All'udienza del 25/09/2024, con ordinanza a verbale è stata fissata la prosecuzione del giudizio all'udienza del 4/12/2024, vista la determina di riliquidazione depositata dall'INPS.

Con nota il resistente INPS ha depositato il foglio di calcolo esplicativo della Determinazione del 13

settembre 2024, che ha dato esecuzione alla Sentenza n. 227/2023.

Con note il ricorrente ha rilevato che la nota esplicativa depositata dal resistente prevede un trattamento pensionistico superiore rispetto alla determina di riliquidazione e ha comunicato di aver ricevuto nel mese di novembre l'importo di netto di € 20.162,81 per arretrati ma senza alcuna documentazione di supporto. Ha, quindi, chiesto all'INPS di chiarire: "*1) se la pensione posta in pagamento al Sig. XX a decorrere dal 04.04.2019 sia di importo pari ad €. 34.748,39 ovvero a quello corretto di €. 36.482,12; 2) l'importo degli arretrati corrisposti al Sig. XX dal 04.4.2019 all'01.11.2024 con il dettaglio del loro calcolo*".

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

All'udienza del 4/12/2024, con l'assistenza del segretario Paola Venanzini, l'avv. Lorenzo Letti per il ricorrente si è riportato agli atti e l'avv. Andrea BOTTA per l'INPS, ha chiesto un rinvio della causa per chiarire quanto evidenziato dall'avv. Letti nelle note depositate, rinvio a cui l'avv. Letti non si è opposto; al termine della camera di consiglio è stata data lettura del dispositivo, trasmesso al segretario per gli adempimenti di rito.

Con ordinanza n. 190/2024 è stato chiesto all'INPS di chiarire: "*1) se la pensione posta in pagamento al Sig. XX a decorrere dal 04.04.2019 sia di importo pari ad €. 34.748,39 ovvero a quello corretto di €. 36.482,12; 2) l'importo degli arretrati corrisposti al Sig. XX dal 04.4.2019 all'01.11.2024 con il dettaglio del loro calcolo;*".

Con note il resistente ha chiarito quanto richiesto con la suddetta ordinanza.

Con note il ricorrente ha insistito per l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese.

All'udienza del 21/05/2025, con l'assistenza del segretario Paola Venanzini,l'avv. Lorenzo Letti ha chiesto la cessata materia del contendere con vittoria delle spese, l'avv. Andrea Botta per l'INPS è riportato agli atti; al termine della camera di consiglio, è stata data lettura del dispositivo, trasmesso al segretario per gli adempimenti di rito.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

DIRITTO

Alla luce della documentazione in atti, occorre dichiarare la cessata materia del contendere, avendo il resistente provveduto a dare esecuzione alla sentenza n. 227/2023 di questa Sezione nel corso del giudizio di ottemperanza.

Le spese di lite sono a carico del resistente e sono

quantificate in € 2.659,00, oltre Iva, Cassa avvocati e spese generali al 15%, con distrazione a favore del procuratore antistatario, nulla per le spese di giudizio.

P.Q.M.

La Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica definitivamente pronunciando:

- dichiara la cessata materia del contendere, con condanna dell'INPS alle spese di lite, quantificate in € 2.659,00, oltre Iva, Cassa avvocati e spese generali al 15%, con distrazione a favore del procuratore antistatario, nulla per le spese di giudizio.

Fissa il termine di giorni 60 per il deposito della sentenza.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 21 maggio 2025.

IL GIUDICE

f.to digitalmente Cons. Massimo Balestieri

DECRETO

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

DISPONE

che a cura della Segretaria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 del suddetto art. 52 nei riguardi della parte privata e, se esistenti, del dante causa e degli aventi causa e di soggetti terzi.

Il Giudice

f.to digitalmente Cons. Massimo Balestieri

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 23.05.2025
per il Dirigente
F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA



In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03